

CONDIZIONI DEFINITIVE

Condizioni Definitive, 2 novembre 2011

DEUTSCHE BANK AG

Emissione fino a 1,000,000 *Express Certificates* collegati all'Indice S&P 500 (i "**Titoli**") nell'ambito del Programma **X-markets** per l'emissione di *Notes, Certificates e Warrants*

Prezzo di emissione: EUR 100 per *Certificate*

WKN/ISIN: DE19DC / DE000DE19DC1

Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive dei Titoli ivi descritti e si compone delle seguenti parti:

Parte A **Condizioni di Prodotto**

Parte B **Ulteriori Informazioni**

Parte C **Condizioni Generali**

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base datato 16 Maggio 2011 (che include i documenti incorporati nel Prospetto di Base mediante riferimento) (il "**Prospetto di Base**") come di volta in volta integrato mediante supplemento. I termini non altrimenti definiti qui di seguito avranno il significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali allegate alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete riguardo all'Emittente e ai Titoli possono essere ottenute esclusivamente dall'esame congiunto delle Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base (come integrato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto sull'assunto che, ad eccezione di quanto previsto nel seguente sottoparagrafo (ii) qui di seguito, qualsiasi offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dell'Area Economica Europea che ha implementato la Direttiva Prospetto (2003/71/EC) (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") verrà effettuata sulla base di un'esenzione ai sensi della Direttiva Prospetto, come implementata nello Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta relativa ai Titoli. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di Titoli può farlo soltanto:

- (i) in circostanze in cui l'Emittente non abbia l'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetto, a seconda del caso, in relazione a tale offerta; ovvero
- (ii) nelle Giurisdizioni di Offerta al Pubblico indicate alla sezione denominata "Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Titoli ed eventuale esclusiva destinazione di lotti a certi paesi", nella seguente Parte B, a condizione che tale persona sia uno dei soggetti menzionati in tale sezione e tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Offerta come di seguito specificato nella Parte B.

L'Emittente non ha autorizzato, né autorizza, qualsiasi offerta effettuata in qualsiasi altra circostanza.

Il termine "**Direttiva Prospetto**" significa la Direttiva 2003/71/CE (e le successive modifiche, inclusa la Direttiva 2010 di Modifica alla DP, nella misura in cui siano state implementate all'interno dello Stato Membro Rilevante) e include ogni rilevante disposizione di implementazione all'interno dello Stato Membro Rilevante e il termine "**Direttiva 2010 di Modifica alla DP**" significa la Direttiva 2010/73/UE.

PARTE A
CONDIZIONI DI PRODOTTO

Di seguito sono descritte le "Condizioni di Prodotto" dei Titoli che, ove risultino difformi dalle Condizioni Generali previste nella Parte C (*Final Terms*) delle presenti Condizioni Definitive, sostituiranno o modificheranno le Condizioni Generali in relazione ai Titoli. Nel caso in cui vi sia una qualsiasi divergenza tra le presenti Condizioni di Prodotto e le Condizioni Generali, le Condizioni di Prodotto prevarranno con riferimento ai Titoli.

Tipo di Titolo	<i>Certificate</i>
WKN/ISIN/Common Code	DE19DC / DE000DE19DC1 / 067963962
Emittente	Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno
Numero dei Titoli	Fino a 1,000,000 di Titoli
Prezzo di Emissione	EUR 100 per <i>Certificate</i>
Data di Emissione	22 dicembre 2011
Data di Chiusura del Mercato Primario	19 dicembre 2011
Sottostante	Tipo: Indice Nome: S&P 500 Index (Codice Bloomberg: SPX<Index>, Codice Reuters: .SPX) Sponsor o emittente del Sottostante: Standard & Poor's Financial Services LLC Fonte di Riferimento: rispetto all'Attività di Riferimento e a qualsiasi Attività di Riferimento Rilevante, la principale borsa valori su cui viene principalmente negoziata tale Attività di Riferimento Rilevante, come determinato dall'Agente di Calcolo Indice <i>Multi-Exchange</i> : Applicabile Mercato Correlato: Come definito nelle Condizioni Generali §5(5)(j) ISIN del Sottostante: US78378X1072
Liquidazione	Liquidazione in Contanti
Importo di Liquidazione	Rispetto a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, (a) nel caso in cui, in una Data di Determinazione della Barriera, l'Importo di Determinazione della Barriera risulti uguale o superiore alla Barriera Superiore (tale evento un " Evento Knock-Out "), l'Importo di Liquidazione Anticipata riportato di seguito in corrispondenza della Data di Determinazione della

Barriera rispetto alla quale si verifica l'Evento Knock-Out; ovvero

- (b)** nel caso in cui non si verifichi un Evento Knock-Out:
- (i)** se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale è inferiore alla Barriera Inferiore, un importo pari al prodotto di:
- (A)** EUR 100; e
- (B)** il quoziente di:
- (I) Livello di Riferimento Finale (al numeratore); e
- (II) Livello di Riferimento Iniziale (al denominatore);
- ovvero
- (ii)** se le condizioni di cui al paragrafo (i) non si sono verificate, un importo pari a EUR 128

<i>Data di Determinazione della Barriera</i>	<i>Importo di Liquidazione Anticipata</i>
Prima Data di Determinazione della Barriera	EUR 107.00
Seconda Data di Determinazione della Barriera	EUR 114.00
Terza Data di Determinazione della Barriera	EUR 121.00

L'Importo di Liquidazione verrà arrotondato alle due cifre decimali più vicine nella Valuta di Liquidazione, ed il valore di 0,005 verrà arrotondato per difetto.

Livello di Riferimento Iniziale	Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione Iniziale.
Livello di Riferimento Finale	Il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione.
Livello di Riferimento	Rispetto ad un qualsiasi giorno, un importo pari al Valore Rilevante del Livello di Riferimento che si assume essere pubblicato in tale giorno sulla Pagina Reuters .SPX
Valore Rilevante del Livello di Riferimento	Il livello ufficiale di chiusura del Sottostante
Data di Valutazione Iniziale	21 dicembre 2011

Data di Valutazione	22 dicembre 2015
Data(e) di Determinazione della Barriera	Ciascuna delle seguenti date: 27 dicembre 2012 (" Prima Data di Determinazione della Barriera "), 27 dicembre 2013 (" Seconda Data di Determinazione della Barriera "), e 22 dicembre 2014 (" Terza Data di Determinazione della Barriera ").
Importo di Determinazione della Barriera	In qualsiasi Data di Determinazione della Barriera, un importo (che sarà considerato come un valore monetario nella relativa valuta) pari al Valore Rilevante del Livello di Riferimento quotato in tale giorno dalla Fonte di Riferimento.
Barriera Superiore	100 per cento del Livello di Riferimento Iniziale.
Barriera Inferiore	60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale.
Coupon	Coupon non applicabile.
Data di Estinzione	Nel caso in cui si verifichi un Evento Knock-Out, la Data di Determinazione della Barriera.
Data di Liquidazione	In riferimento alla Data di Esercizio, il quinto Giorno Lavorativo successivo alla precedente tra (a) la Data di Estinzione, qualora si verifichi un Evento <i>Knock-Out</i> o (b) in caso contrario, la Data di Valutazione.
Tipo di Esercizio	Stile Europeo
Data di Esercizio	(a) Nel caso in cui si verifichi un Evento Knock-Out, la Data di Estinzione o (b), altrimenti, la Data di Valutazione.
Lotto Minimo di Esercizio	1
Esercizio Automatico	Applicabile
Termine per la Dichiarazione di Rinuncia	17:00 CET del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione.
Valuta di Liquidazione	Euro (" EUR ")
Sede del Giorno Lavorativo	Milano e Francoforte sul Meno
Periodo di Correzione	Tre Giorni Lavorativi precedenti alla data prevista per qualsiasi pagamento o consegna ai sensi dei Titoli, il cui importo è determinato in tutto o in parte con riferimento a tale valore o prezzo dell'Attività di Riferimento.
Forma dei Titoli	Titoli Italiani (<i>Italian Securities</i>)
Agente di Compensazione	Monte Titoli S.p.A., Via Mantegna 6, 20154 Milano, Italia
Legge applicabile	Legge inglese
Altre disposizioni	Con riferimento ai Titoli, le Condizioni Generali saranno rettificate

come segue:

§2 (Esercizio e Rimborso)

Al paragrafo §2, le parole “spese, incluso qualsivoglia onere di deposito, costo di transazione o d'esercizio applicabili” e le parole “emissione, registrazione, trasferimento dei titoli” devono intendersi cancellati dall'undicesima alla dodicesima linea;

§3 (Liquidazione)

al paragrafo §3(10), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" devono intendersi cancellate dalla quattordicesima alla sedicesima linea;

§6 (Eventi di Rettifica ed Eventi di Rettifica/Cancellazione)

al paragrafo §6(2) le parole "onere, ritenuta, deduzione o qualsiasi altra imposizione di diversa natura" (i) dalla diciassettesima alla diciottesima riga e (ii) nella venticinquesima riga, devono intendersi cancellate;

al paragrafo §6(2) la frase finale del secondo paragrafo "Tale modifica nel regime fiscale può includere, a livello esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi cambiamento risultante dagli Accordi di Copertura dell'Emittente con riferimento ai Titoli" deve intendersi eliminata;

al paragrafo §6(4)(a) le parole "onere, ritenuta, deduzione o qualsiasi altra imposizione di diversa natura" dalla terza alla quarta riga del secondo paragrafo, devono intendersi eliminate;

al paragrafo §6(4)(c), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" dalla decima all'undicesima riga, devono intendersi cancellate;

le seguenti parole che compaiono alla fine del §6(5)(b)(B) dovranno intendersi cancellate: “ed, in ogni caso, quanto previsto dal paragrafo §6(5)(b)(A), di cui sopra, non è applicabile”.

§12 (Eventi di Inadempimento)

al paragrafo §12(1), le parole "meno una quota proporzionale al Titolo del costo diretto o indiretto sostenuto dall'Emittente per chiudere qualsiasi Accordo di Copertura relativo al sottostante" dalla quarta alla quinta riga, devono intendersi cancellate.

PARTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

QUOTAZIONE E NEGOZIAZIONE

Quotazione e Negoziazione	Verrà presentata domanda per l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione dei Titoli sul mercato SeDeX della Borsa Valori Italiana, che è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/EC.
Stima delle spese totali relative all'ammissione alla negoziazione	EUR 3.000
Lotto Minimo di Negoziazione	Un titolo. Il numero minimo di Titoli che possono essere oggetto di negoziazione ai sensi del Regolamento del mercato gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il " Regolamento di Borsa "). Tale Lotto Minimo di Negoziazione verrà stabilito da Borsa Italiana S.p.A. tramite l'avviso di inizio delle negoziazioni.

OFFERTA DEI TITOLI

Ammontare di sottoscrizione minimo per l'investitore	Il numero minimo di Titoli che può essere assegnato ad un investitore sarà 1 (un) Titolo.
Ammontare di sottoscrizione massimo per l'investitore	Il numero massimo di Titoli che può essere assegnato dipenderà dalla disponibilità al momento della domanda. Non vi sono criteri di assegnazione predefiniti. I Distributori (come definiti di seguito) adotteranno dei criteri di assegnazione che garantiranno un pari trattamento degli investitori potenziali. Tutti i titoli richiesti tramite i Distributori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino all'importo massimo dell'Offerta.
Periodo di Offerta	Le Domande di Sottoscrizione dei Titoli possono essere fatte tramite il Distributore(i) a partire dal 2 novembre 2011 fino alla " Data di Chiusura del Mercato Primario " che è il 19 dicembre 2011 (fermo restando eventuali rettifiche) durante l'orario in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività in Italia. L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di variare il numero di Titoli offerti. Qualsiasi di tali cambiamenti o modifiche al Periodo di Offerta verrà comunicato agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).
Cancellazione dell'Emissione dei Titoli	L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di cancellare l'emissione dei titoli. Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com). Ai fini di chiarezza, ove vi siano richieste di sottoscrizione da parte di potenziali investitori e l'Emittente eserciti tale diritto, ciascuno di tali investitori potenziali non avrà diritto alla

Chiusura Anticipata delle Sottoscrizioni dei Titoli	<p>sottoscrizione o altrimenti all'acquisto di alcun Titolo.</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di chiudere il Periodo di Offerta anticipatamente.</p>
Condizioni a cui è soggetta l'offerta:	<p>Tali decisioni verranno comunicate agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).</p> <p>L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.</p>
Descrizione del processo di sottoscrizione:	<p>La sottoscrizione di Titoli può essere effettuata in Italia presso le filiali partecipanti (all'offerta) di un Distributore.</p> <p>In conformità alla procedure normalmente seguite dal relativo Distributore, le domande dovranno essere notificate agli investitori dal relativo Distributore.</p> <p>Non verrà richiesto ai potenziali investitori di concludere alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Titoli.</p>
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e metodo di rimborso degli importi pagati in eccesso dai richiedenti:	Non applicabile
Dettagli relativi al metodo e alle limitazioni temporali per il pagamento e la consegna dei Titoli:	<p>Il rispettivo Distributore notificherà agli investitori l'assegnazione dei Titoli loro spettanti e i rispettivi accordi per il regolamento. I Titoli verranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento del prezzo di sottoscrizione netto effettuato dal relativo Distributore all'Emittente.</p>
Metodo e data in cui verranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	<p>L'Emittente, nella sua esclusiva discrezione, determinerà l'ammontare finale di Titoli da emettere (che dipenderà dal risultato dell'offerta), fino al limite di EUR 100.000.000.</p> <p>Il numero preciso di Titoli da emettere sarà pubblicato sul sito web della Borsa Valori del Lussemburgo (www.bourse.lu) in conformità all'Articolo 10 della <i>Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities</i> alla Data di Emissione o in prossimità di essa.</p>
Offerta Non-Esente / Categorie di investitori potenziali a cui sono offerti i Titoli ed eventuale esclusiva destinazione di lotti a certi paesi/ Giurisdizioni di Offerta al Pubblico:	<p>Le offerte possono essere fatte attraverso ciascun Distributore in Italia (la “Giurisdizione di Offerta al Pubblico”) a qualsiasi persona.</p> <p>Possono essere assegnati agli Investitori Qualificati (come definiti dall'Articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) solo quei Titoli che risultano non assegnati dopo l'allocazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta.</p> <p>Le offerte (ove previste) in altri paesi dell'AEE possono essere fatte solo se in virtù di un'esenzione dall'obbligo, ai sensi della Direttiva Prospetto come implementata in tali paesi, di pubblicare un prospetto.</p> <p>Qualsiasi investitore che non si trovi in Italia dovrebbe</p>

contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni, e può acquistare soltanto i Titoli che risultino non assegnati dopo l'allocazione dei Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, presso il proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.

Procedura relativa alla comunicazione ai richiedenti dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare la negoziazione prima della comunicazione:

Il relativo Distributore comunicherà a ciascun investitore l'assegnazione dei Titoli a lui spettante alla fine del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.

Non può essere effettuata alcuna negoziazione prima della Data di Emissione.

Importo di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente:

L'Emittente non è al corrente di qualsiasi spesa e tassa specificamente imposta al sottoscrittore o all'acquirente.

Per dettagli relativi al Prezzo di Emissione, che include le commissioni pagabili ai Distributori si veda la sezione che precede intitolata "Prezzo di Emissione" e di seguito la sezione intitolata "Commissioni".

Per dettagli relativi al regime fiscale applicabile ai sottoscrittori in Italia, si veda di seguito la sezione intitolata "Regime Fiscale".

Nome(i) e indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta avrà luogo.

Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia e Finanza & Futuro Banca S.p.A., Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, Italia (il "**Distributore**" e insieme ad altri soggetti nominati come distributori in relazione ai titoli durante il Periodo di Offerta, i "**Distributori**").

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri distributori durante il Periodo di Offerta, che verranno comunicati agli investitori per mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).

Deutsche Bank S.p.A. agirà come Responsabile del Collocamento come definito ai sensi dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**Testo Unico Finanziario**") (il "**Responsabile del Collocamento**").

Notifica e autorizzazione:

I Titoli sono offerti al pubblico in Italia ai sensi degli Articoli 17 e 18 della Direttiva Prospetto e delle norme di implementazione in Italia.

COMMISSIONI

Commissioni pagate dall'Emittente al distributore¹:

Commissioni Trailer

Non applicabile

¹ L'Emittente può corrispondere al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternativamente, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). Le commissioni *trailer* sono corrisposte periodicamente a valere su qualsiasi commissione di gestione indicata nelle Condizioni di Prodotto in base al Sottostante. Qualora Deutsche Bank AG ricopra il ruolo sia di emittente che di collocatore in relazione alla vendita dei propri titoli, l'unità di collocamento di Deutsche Bank riceverà internamente i relativi importi. Ulteriori informazioni sui prezzi e sulle componenti del prezzo sono riportate nella Parte II (Fattori di Rischio) del Prospetto di Base – Sezione E "Conflitti di Interesse", ai punti 5 e 6.

Commissione di Collocamento Il Distributore riceverà dall'Emittente una Commissione di Collocamento fino al 3.95% del Prezzo di Emissione dei Titoli collocati da quest'ultimo.

Ulteriori informazioni circa le Commissioni di Collocamento possono essere ottenute presso il relativo Distributore.

RATING DEI TITOLI

Rating I Titoli non sono stati oggetto di *rating*.

Il *rating* dell'Emittente è quello riportato nel Prospetto di Base.

INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Interessi delle Persone Fisiche e Giuridiche coinvolte nell'Emissione

Ad eccezione di qualsiasi commissione pagabile in virtù di quanto previsto ai sensi della sezione intitolata "Commissioni" di cui sopra, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'Emissione dei Titoli ha un interesse materiale nell'offerta.

RAGIONI DELL'OFFERTA, RICAVI NETTI PREVISTI E SPESE COMPLESSIVE

Ragioni dell'offerta

I ricavi netti della presente emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per i propri generali scopi societari. Una parte sostanziale dei ricavi derivanti dall'emissione di certi Titoli possono essere utilizzati ai fini di copertura del rischio di mercato rispetto a tali Titoli.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE:

Le informazioni relative all'andamento storico e attuale del Sottostante e alla sua volatilità possono essere ottenute sulla pagina Bloomberg o Reuters come previsto per l'indice che faccia parte del Sottostante nella Parte A di cui sopra.

Lo sponsor dell'indice che costituisce il Sottostante cura anche un Sito Internet al seguente indirizzo ove possono essere reperite ulteriori informazioni riguardo al Sottostante.

Nome dello Sponsor dell'Indice Standard and Poor's

Website. www.standardandpoors.com

Disclaimer dell'Indice

Il Prodotto non è sponsorizzato, approvato, commercializzato o promosso da Standard & Poor's, una divisione di McGraw-Hill Companies, Inc. ("**S&P**"). S&P non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai titolari del/i Prodotto/i o ad altri soggetti del pubblico circa l'opportunità d'investimento in strumenti finanziari in generale o nel/i presente/i Prodotto/i in particolare. L'unico rapporto di S&P con gli Assegnatari riguarda la concessione in licenza d'uso di determinati marchi commerciali e nomi commerciali di S&P e dello S&P Index (l' "**Indice**") che è determinato, composto e calcolato da S&P senza tenere in considerazione gli Assegnatari o il/i Prodotto/i.

S&P non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze degli Assegnatari o dei titolari del/i Prodotto/i nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. S&P non è responsabile o ha partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o dei quantitativi di emissione del/i Prodotto/i

o alla determinazione o al calcolo dell'equazione secondo cui il/i Prodotto/i deve/devono essere convertito/i in contanti. S&P non è soggetta ad alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, commercializzazione o negoziazione del/i Prodotto/i.

S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELLO S&P INDEX O DI ALCUN DATO IVI INCLUSO E S&P NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE ALLO STESSO. S&P NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, CIRCA I RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAGLI ASSEGNATARI, DAI TITOLARI DEL/I PRODOTTO/I O DA ALCUN ALTRO SOGGETTO OD ENTITÀ IN SEGUITO ALL'USO DELLO S&P INDEX O DEI DATI IVI INCLUSI. S&P NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA E DISCONOSCE ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE ALLO S&P INDEX E AI DATI IVI INCLUSI. SENZA PORRE ALCUNA LIMITAZIONE A QUANTO DI SEGUITO, IN NESSUN CASO S&P SARÀ RESPONSABILE PER DANNI PARTICOLARI, PUNITIVI, INDIRECTI O CASUALI (INCLUSI I MANCATI PROFITTI), ANCHE SE PREVENTIVAMENTE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI.

Fattori di Rischio ed Effetto dell'Andamento del Sottostante:

Gli investitori devono prendere visione in maniera accurata della sezione relativa ai Fattori di Rischio nella Parte II del Prospetto di Base dell'effetto dell'andamento del Sottostante sui Titoli come descritto di seguito.

La performance dei Titoli è collegata al valore del Sottostante nel corso della durata dei Titoli. A differenza di un investimento diretto nel Sottostante, i Titoli offrono agli investitori la possibilità di ricevere, in occasione di alcune date prima della scadenza (le Date di Determinazione della Barriera), un importo di liquidazione fisso in ciascuna data, ove si verifichino le seguenti condizioni. Qualora in una qualsiasi Data di Determinazione della Barriera il Livello di Riferimento sia pari o superiore al Livello di Riferimento Iniziale, i Titoli saranno esercitati automaticamente ed anticipatamente e l'investitore riceverà un pagamento rispetto a ciascun Titolo pari a 100 EUR più un importo addizionale di 7.00 EUR per ciascun anno trascorso dalla Data di Emissione. In questo caso, i Titoli cesseranno di esistere e, pertanto, gli investitori non avranno più alcun diritto sui Titoli a seguito dell'esercizio anticipato. Nel caso in cui i Titoli non siano oggetto di esercizio anticipato, (i) qualora il Livello di Riferimento Finale sia pari o superiore al 60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale, l'investitore riceverà alla Data di Liquidazione un importo pari a 100 EUR più un importo addizionale pari ad EUR 28.00 ovvero; (ii) qualora i Titoli non siano oggetto di esercizio anticipato e il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al 60 per cento del Livello di Riferimento Iniziale, l'investitore riceverà alla Data di Liquidazione un importo pari a 100 EUR moltiplicato per il quoziente del Livello di Riferimento Finale (al numeratore) diviso per il Livello di Riferimento Iniziale (al denominatore); tale ultimo importo riflette in misura direttamente proporzionale la performance del Sottostante (in tal modo esponendo l'investitore a rialzi e ribassi del valore del Sottostante) e potrebbe risultare pari a zero (nel qual caso gli investitori subiranno la perdita totale del capitale investito).

Ulteriori Informazioni Pubblicate dall'Emittente

L'Emittente non fornisce alcuna ulteriore informazione riguardo al Sottostante.

RESPONSABILITÀ

Salvo quanto di seguito previsto, l'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute in queste Condizioni Definitive. Le informazioni relative al Sottostante qui contenute sono state accuratamente tratte dalla pagina *Reuters* come indicato nella definizione di Sottostante di cui sopra. L'Emittente si assume la responsabilità per l'accuratezza di quanto tratto ma non si assume ulteriore responsabilità anche di diversa natura rispetto a tali informazioni.

INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PAESE E ALTRE INFORMAZIONI PER LA VENDITA: ITALIA

Regime Fiscale

Regime fiscale in Italia

*Il seguente paragrafo è un riepilogo delle norme vigenti in Italia e della prassi relative alla tassazione dei Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione delle presenti "Condizioni Definitive" e sono soggette a ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Ogni investitore che acquisti uno o più Titoli dovrebbe anche considerare che la disciplina descritta nel prosieguo sarà soggetta a ulteriori modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (il "**Decreto n. 138**"), convertito in legge dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011. Tale Decreto è stato emanato al fine di introdurre misure volte a far fronte alla crisi finanziaria europea. Il suddetto Decreto ha previsto modifiche alla disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria e, pertanto, il regime tributario applicabile ai Titoli sarà diverso rispetto a quello in vigore alla data delle presenti Condizioni Definitive. In particolare, gli investitori devono tenere presente che i proventi derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli sarà soggetto a una ritenuta con aliquota del 20 per cento (in luogo dell'aliquota del 12,5 per cento attualmente applicabile).*

Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli e non intende rappresentare una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori nei Titoli sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dal possesso dei Titoli.

Regime Fiscale dei Titoli che ricadono nella definizione di strumenti derivati

Ai sensi dell'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ("**TUIR**") e del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997 (il "**Decreto 461**"), come successivamente modificati, qualora un Portatore dei Titoli residente in Italia sia (i) una persona fisica che detiene i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, (ii) una società di persone che non eserciti attività commerciale di cui all'articolo 5 del TUIR (con l'esclusione delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle

società o enti assimilati), (iii) un ente pubblico o privato non avente natura commerciale, o (iv) un soggetto esente dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle società, le plusvalenze realizzate da tale Portatore dei Titoli in occasione della vendita, rimborso anticipato o rimborso dei Titoli stessi sono soggette a imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,5 per cento. Con riferimento all'applicabilità dell'imposta sostitutiva, coloro che sono tenuti a effettuare il pagamento delle imposte possono scegliere uno dei tre regimi impositivi di seguito descritti.

(1) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dal Portatore dei Titoli in relazione a tutte le vendite, i rimborsi anticipati o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. I soggetti residenti in Italia che detengono i Titoli non in connessione con un'attività di impresa, sono tenuti a indicare le plusvalenze complessive realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi e a versare la relativa imposta sostitutiva su tali plusvalenze, unitamente ad altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

(2) Alternativamente al regime della dichiarazione, i Portatori dei Titoli persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna vendita, rimborso anticipato o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" previsto dall'articolo 6 del Decreto 461). Tale tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) i Titoli siano in custodia presso una banca italiana, una SIM o un determinato intermediario finanziario autorizzato e (ii) il relativo Portatore dei Titoli abbia tempestivamente dichiarato per iscritto di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita, del rimborso anticipato o del rimborso dei Titoli, (nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del proprio mandato), al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, trattenendone il corrispondente ammontare dai proventi da essere accreditati al Portatore dei Titoli, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dal Portatore dei Titoli. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita, rimborso anticipato o rimborso dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente all'interno dello stesso rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, il Portatore dei Titoli non è tenuto a

indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi annuale.

(3) Le plusvalenze realizzate da Portatori dei Titoli persone fisiche residenti in Italia i quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse i Titoli, a un intermediario autorizzato, e abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461), saranno incluse nel calcolo dell'aumento annuale di valore del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta e saranno soggette a un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi quattro periodi di imposta. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito il Portatore dei Titoli non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi annuale.

Qualora un Portatore dei Titoli residente in Italia sia (a) una società di capitali o un ente commerciale assimilato, (b) una persona fisica che detenga i Titoli nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa cui i Titoli siano effettivamente connessi, o (c) una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente cui i Titoli siano effettivamente connessi, le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli non saranno soggette a imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile soggetto all'imposta sui redditi delle società (IRES, attualmente applicabile con aliquota del 27,5 per cento) ovvero delle persone fisiche quale reddito d'impresa (IRPEF, con aliquote progressive a scaglioni) e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, potranno concorrere anche alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, attualmente applicabile con aliquota del 3,9 per cento. L'aliquota IRAP può essere aumentata in certe regioni italiane in virtù di quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008; l'aliquota IRAP è stata, altresì, aumentata al 4,65 per cento e al 5,9 per cento dall'articolo 23, comma 5, del Decreto-Legge n. 98 del 6 luglio 2011 in riferimento alle categorie di soggetti indicate, rispettivamente, negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997).

Le plusvalenze realizzate da un Portatore dei Titoli che sia un fondo (soggetto al regime fiscale di cui alla Legge n. 77 del 23 marzo 1983) ovvero una SICAV non sconteranno alcuna tassazione a livello del fondo.

Le plusvalenze realizzate da un Portatore dei Titoli che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette a un'imposta sostitutiva con aliquota dell'11 per cento.

Le plusvalenze realizzate da portatori di Titoli non residenti in Italia non sono soggette a imposta sostitutiva qualora i Titoli (i) siano negoziati su

mercati regolamentati o, (ii) se non negoziati in mercati regolamentati, siano detenuti al di fuori del territorio italiano.

Titoli atipici

Qualora le autorità fiscali italiane e/o le commissioni tributarie ritenessero di qualificare i Titoli come strumenti di debito rientranti nella categoria dei cosiddetti "titoli atipici" ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge n. 512 del 30 settembre 1983, troverebbe applicazione un diverso regime fiscale. Gli interessi e altri proventi derivanti da titoli atipici emessi da soggetti non residenti in Italia sono soggetti a una ritenuta del 27 per cento applicata dagli intermediari italiani che intervengono nel pagamento, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i Titoli siano detenuti da società di capitali, enti pubblici e privati di natura commerciale fiscalmente residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di enti non residenti. Questi ultimi soggetti, infatti, devono includere l'ammontare dei proventi nel loro reddito imponibile nei termini descritti in precedenza. Ai sensi del Decreto n. 138, gli interessi e altri proventi derivanti da titoli atipici realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2012 da soggetti residenti in Italia saranno soggetti a una ritenuta del 20 per cento (in luogo del 27 per cento attualmente applicabile).

Imposta di Successione e Donazione

Ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (il "**Decreto n. 262**"), convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, i trasferimenti di qualsiasi bene di valore (tra cui azioni, obbligazioni o altri titoli) per successione o donazione, sono tassati come segue:

- (i) i trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sono soggetti a un'imposta di successione e donazione con aliquota del 4 per cento sul valore del bene trasferito eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000;
- (ii) i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado, sono soggetti a un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore complessivo netto dei beni. I trasferimenti in favore di fratelli/sorelle sono soggetti a un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore del bene trasferito eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000;
- (iii) qualsiasi altro trasferimento è, in linea di principio, soggetto a un'imposta di successione e donazione con aliquota dell'8 per cento sul valore complessivo netto dei beni; e
- (iv) sui trasferimenti in favore di persona portatrice di handicap riconosciuto grave, l'imposta sulle successione e donazioni si applica con le aliquote di cui ai precedenti punti esclusivamente sulla parte del valore che supera, per ciascun beneficiario, l'ammontare di 1.500.000 Euro.

Tassa sui Contratti di Borsa

L'Articolo 37 del Decreto-Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 (il "**Decreto n. 248**"), convertito in legge dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 51 del 29 febbraio 2008, ha abolito la tassa italiana sui contratti di borsa, prevista dal Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre, 1923, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 435 del 21 novembre 1997.

In seguito all'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007 i contratti relativi al trasferimento dei titoli sono soggetti alla seguente imposta di registro: (i) gli atti pubblici e gli atti notarili sono soggetti a un'imposta di registro fissa nella misura di Euro 168; (ii) le scritture private sono soggette a imposta di registro solo in caso d'uso o di registrazione volontaria.

Direttiva Risparmio dell'UE

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/CE (la "**Direttiva Risparmio**") sulla tassazione dei redditi da risparmio, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni relative ai pagamenti degli interessi (o proventi assimilabili) corrisposto da soggetti stabiliti entro la propria giurisdizione a favore di persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a favore di determinate tipologie di soggetti stabiliti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, per un periodo di transizione, il Lussemburgo e l'Austria sono invece tenuti (a meno che durante tale periodo tali stati non decidano diversamente) ad adottare un sistema di ritenuta d'imposta che si applichi a tali pagamenti (il termine di tale periodo transitorio dipenderà dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni tra alcuni altri paesi). Alcuni paesi non appartenenti all'Unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno convenuto di adottare dei regimi simili (un sistema di ritenuta d'imposta nel caso della Svizzera).

La Commissione Europea ha proposto alcune modifiche alla Direttiva che, qualora implementate, potrebbero modificare o allargare l'ambito dei requisiti sopra descritti.

Attuazione in Italia della Direttiva Risparmio dell'UE

L'Italia ha attuato la Direttiva Risparmio attraverso il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (il "**Decreto n. 84**"). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che vengano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso in cui gli interessi vengano pagati a persone fisiche che siano beneficiarie effettive del pagamento degli interessi e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti di pagamento qualificati italiani dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali del beneficiario e non dovranno applicare la ritenuta d'imposta. Tali informazioni vengono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle autorità fiscali straniere competenti del paese di residenza del beneficiario.

Agente in Italia	In Italia, l'Agente è Deutsche Bank S.p.A. che agisce dalla sua sede a Milano che alla Data di Emissione si trova in Piazza del Calendario, 3 – 20126.
Limitazioni alla Vendita	<p>Si veda la Parte VI(B): "Limitazioni Generali alla Vendita e al Trasferimento " nel Prospetto di Base.</p> <p>Come meglio descritto in maggiori dettagli nel Prospetto di Base, i Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933 degli Stati Uniti, come successivamente modificato. Qualsiasi offerta o vendita dei Titoli deve essere effettuata come transazione esente dai requisiti di registrazione di tale <i>Securities Act</i> in conformità al Regolamento S indicato qui di seguito. I Titoli non possono essere offerti, venduti o altrimenti trasferiti negli Stati Uniti o a persone che siano "<i>U.S person</i>" secondo la definizione data nel Regolamento S di tale <i>Securities Act</i> o persone che non rientrino nella definizione di "<i>non-United States person</i>" ai sensi della <i>Rule 4.7</i> del <i>United States Commodity Exchange Act</i>, come successivamente modificato.</p>
Ulteriori Limitazioni alla Vendita e al Trasferimento	Non applicabile.